

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA DESTINAZIONE DI REPERTI OSTEOLOGICI
E FAUNISTICI RINVENUTI PRESSO L’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E
PER LA CESSIONE DI ANIMALI SOTTOPOSTI A PIANI DI CONTROLLO DESTINATI
ALL’ALIMENTAZIONE UMANA**

(approvato con deliberazione n. 006 adottata dal Consiglio Direttivo il 29.01.2015)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento sostituisce il “Regolamento per l’affidamento e la destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel Parco” approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 3 del 05.02.2001, e norma, in applicazione a quanto previsto dall’art. 11, comma 4, della Legge 11.12.91, n. 394 e dal “Regolamento provvisorio per la gestione faunistica dell’Ente”, (approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 02.10.2000 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 23.06.2004), la cessione delle spoglie di animali abbattuti nell’ambito di piani di controllo faunistici ed abbattimenti selettivi e le modalità di affidamento e di destinazione dei reperti osteologici e faunistici comunque venuti nella disponibilità del Parco Nazionale Gran Paradiso. Il seguente Regolamento consegue inoltre al parere del Consiglio di Stato n. 1712/85, del 09.10.1985, relativo alla liceità da parte dell’Ente Parco di disporre ed alienare animali o parti di essi appartenenti alla fauna selvatica che, a norma dell’art. 1 della Legge 157/92, non modificato dal D.L. n. 91 del 24.06.2014, resta patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le specie faunistiche minacciate di estinzione di cui agli allegati delle convenzioni di Washington, recepita con legge 07.02.1992, n.150, Berna, Bonn, Parigi, Barcellona, e della Direttiva comunitaria Habitat, recepita con D.P.R. 08.09.1997, n. 357.
3. Per quanto concerne la preparazione tassidermica e l’imbalsamazione di spoglie di animali rinvenuti nel Parco Nazionale Gran Paradiso, sono fatte salve le norme regionali esistenti in materia, impregiudicata la potestà del Parco di disporre delle spoglie.
4. Il presente regolamento disciplina inoltre la cessione di animali selvatici a terzi al fine di consumo alimentare, recependo le seguenti normative: a) il Regolamento CE n. 178/2002, del 28.1.2002, che stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare; b) il Regolamento CE n 852/2004, del 29.4.2004, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari; c) il Regolamento CE n 853/2004, del 29.4.2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale; d) il Regolamento CE n 854/2004, del 29.4.2004; e) le Deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte, DGR n.13-3093, del 12.12.2011, e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, DGR n. 137, del 27.01.2012.
5. Ai sensi delle suddette normative, la cessione in vendita di spoglie di animali ai fini dell’alimentazione umana provenienti da piani di controllo attuati da questo Ente prevede l’esecuzione dell’iter procedurale di seguito descritto.
6. È fatta salva la possibilità che animali, dovutamente e prontamente eviscerati presso i centri di sosta, siano ceduti interi, senza alcun’altra lavorazione e a titolo gratuito, ad Associazioni o Enti di assistenza, esclusivamente per fini istituzionali dell’Ente, secondo le indicazioni stabilite dalla Direzione.

Art. 2

Destinazione dei reperti a scopi museali o espositivi

1. Le spoglie di animali rinvenuti nel Parco Nazionale Gran Paradiso e non destinate all'alimentazione umana, possono essere:
 - a. acquisite al patrimonio dell'Ente: in tal caso vengono inventariate secondo le norme vigenti;
 - b. cedute, in rapporto ai propri fini istituzionali e per intrattenere pubbliche relazioni, a qualificati soggetti nazionali o internazionali, ove ciò consenta all'Ente di conseguire pubblici riconoscimenti per l'impegno a favore della collettività;
 - c. alienate, al valore monetario e secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - d. cedute, per fini di esposizione museale, ad Enti e istituzioni riconosciuti e qualificati;
 - e. cedute, per fini di studio e ricerca scientifica, ad Enti ed istituzioni riconosciuti e qualificati;
 - f. cedute, in caso di crani di ungulati, in singolo esemplare al personale dipendente ed agli amministratori dell'Ente, che ne facciano richiesta.
2. Ogni spoglia di animale rinvenuto morto del Parco, prima di ogni altra operazione e destinazione, deve essere sottoposta a verifica sanitaria e valutazione scientifica da parte del competente Servizio dell'Ente; dalla suddetta valutazione scientifica scaturirà il giudizio di alienabilità del reperto.
3. Le autorizzazioni alle assegnazioni e/o alienazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal Direttore dell'Ente, o suo delegato, previa presentazione di domanda di acquisizione.
4. Non possono essere donate, cedute o alienate spoglie di animali al di fuori della sopracitata casistica.
5. Qualora a richiedere l'alienazione sia colui che ha ritrovato il reperto osteologico o faunistico, questi potrà ottenere in affidamento il reperto stesso, o analogo reperto, fatto salvo quanto sotto precisato, ad un prezzo di favore pari al 50% del valore individuato.
6. Non possono essere assegnati reperti di animali oggetto di abbattimento illegale.

Art. 3

Procedura di gestione delle spoglie destinate a consumo umano

- Ai sensi delle sopracitate norme e deliberazioni, ogni animale prelevato all'interno dell'area protetta, per essere destinato alla vendita per l'alimentazione umana, dovrà essere inviato ad un Centro abilitato, dotato di macello autorizzato CE e riconosciuto come Centro di lavorazione della Selvaggina ai sensi di legge.
- Il Centro di lavorazione della Selvaggina sarà individuato tramite procedura selettiva pubblica.
- Il flusso delle carcasse dovrà seguire quanto indicato dalle Deliberazioni delle due Giunte regionali, di cui all'art.1, comma 4, e relativi allegati, a cui si rimanda.
- Ogni altra procedura di abbattimento, eviscerazione o gestione della carcassa non conforme a quanto sopra indicato, comporterà la distruzione della carcassa stessa, presso i carnai autorizzati e posti all'interno dei confini dell'area protetta, fatta eccezione da quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
- Le procedure da attuare sono le seguenti:

- a. I Guardaparco addetti all'abbattimento degli animali dovranno aver conseguito il titolo di **"Persona formata"**, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate;
- b. Gli animali, nel più breve tempo possibile, dovranno essere conferiti ai **"Centri di sosta"** per essere rapidamente eviscerati e refrigerati. E' consentita, in casi di urgenza, l'eviscerazione sul sito di prelievo.
- c. Le carcasse refrigerate dovranno essere conferite, senza interruzione della catena del freddo, con un mezzo refrigerato, idoneo e autorizzato, al **"Centro per la lavorazione della Selvaggina"** incaricato.
- d. Le destinazioni possibili delle carni semi-lavorate sono: la vendita diretta presso un centro abilitato o la cessione a titolo gratuito, direttamente da parte dell'Ente, per fini istituzionali.

Art. 4

Alienazione delle carni destinate a consumo umano

1. Le carni lavorate, che hanno superato l'esame veterinario-ispettivo dell'ASL competente per territorio presso il Centro di lavorazione, potranno essere cedute in vendita nel rispetto delle norme vigenti. Preso atto che, allo stato attuale, questo Ente non possiede alcuna licenza per il trattamento e la vendita delle carni, l'alienazione a pagamento dovrà avvenire per il tramite di un organismo abilitato, con cui sarà stipulata specifica convenzione.
2. La cessione delle carni da parte dell'Ente, per il tramite dell'organismo convenzionato, potrà avvenire:
 - a. A titolo gratuito, in casi limitati e speciali in cui, per fini istituzionali, l'Ente può trarre vantaggio d'immagine dalla cessione suddetta;
 - b. A pagamento, a tutte le persone, esercenti o associazioni che ne facciano richiesta in ottemperanza con quanto stabilito dalle norme sulla libera concorrenza di cui agli artt. 85 e 86 del Trattato istitutivo della CE del 25.3.1957 e della Legge n. 287, del 10.10.1990.
3. La Direzione, adempiendo a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, potrà prevedere, nella cessione di animali o loro parti destinate al consumo alimentare, un regime di agevolazione per i residenti, esercenti o soggetti operanti nei comuni interessati dalla presenza del Parco.

Art. 5

Importi di vendita

1. Importi di vendita, procedure e modalità dettagliate di cessione delle spoglie degli animali prelevati o rinvenuti morti o di parti di essi, quindi sia destinati all'alimentazione umana sia a fini espositivi, saranno definiti da una specifica determinazione dirigenziale, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, eventualmente aggiornabile di anno in anno.
2. Ogni atto di vendita non dovrà prevedere il flusso diretto di denaro tra acquirenti e funzionari o dipendenti dell'Ente.
3. Ogni versamento di denaro a favore dell'Ente, ai fini dell'acquisto di reperti o di carni di animali soggetti a piani di controllo, potrà essere effettuato tramite tutti i canali a questo scopo attivati dall'Ente e resi pubblici tramite apposita comunicazione sul sito istituzionale.

4. L'autorizzazione alla cessione delle spoglie di animali a titolo gratuito, per soli fini istituzionali, di cui al comma 6 dell'art. 1, del comma 1 dell'art. 2 e del comma 5 dell'art. 3, è subordinata all'accertamento, da parte dell'Ente, del possesso del titolo che dà diritto all'agevolazione. Il beneficiario dovrà altresì far pervenire all'Ente una dichiarazione in cui dichiara di utilizzare il bene ricevuto solamente per i fini di assistenza o promozione territoriale dichiarati rinunciando contestualmente alla cessione del bene ricevuto, anche a titolo non oneroso, a terzi.